



COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

Partita I.V.A. / Codice Fiscale 00861770154
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012 CUGGIONO Mi

AREA URBANISTICA EDILIZIA ECOLOGIA

CIRCOLARE Prot. n. 7009 del 02/05/2016

**OGGETTO: PRECISAZIONI METODOLOGICHE CIRCA LA NORMATIVA VIGENTE SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
prescrizioni per le attività economiche aperte al pubblico di cui all'articolo 4 dell'allegato "Linee guida per l'abbattimento delle barriere architettoniche" del regolamento edilizio comunale vigente.**

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;
- la Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6, “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- la Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. “Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13”.

Visto l'articolo 4 dell'ALLEGATO LINEE GUIDA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE del vigente Regolamento edilizio che recita:

“1. Le attività economiche aperte al pubblico, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, attività commerciali, esercizi pubblici, uffici professionali, ambulatori medici, devono garantire il requisito di accessibilità, definito come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e/o gli ambienti nei quali si svolge detta attività, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

2. in caso di attività aperte al pubblico direttamente affacciate sul marciapiede, ove non sia possibile realizzare rampe per l’accesso di persone diversamente abili, il requisito si ritiene assolto, ferma restando la dotazione dei servizi igienici accessibili, introducendo idonei pulsanti di chiamata del gestore collocati ad altezza utile.”

Preso atto che la lettura dell’articolo specifico della norma del regolamento edilizio, così come scritta, potrebbe lasciare intendere che ogni attività commerciale aperta al pubblico debba essere dotata di servizi igienici accessibili. In realtà la lettura approfondita della normativa specifica in materia di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche definisce con chiarezza quali siano le attività commerciali che debbano garantire il requisito dell’accessibilità in relazione al tipo di attività svolta (ad esempio i bar ed i ristoranti) e quelle che invece devono garantire il requisito dell’accessibilità solo in determinati casi e, soprattutto, allorquando all’interno di tali locali vengano previste opere edili almeno di modifica interna della superficie dei locali, interventi per questa ragione annoverabili in quelli (come minimo) di manutenzione straordinaria. In caso contrario invece (ad esempio la manutenzione ordinaria che preveda semplici interventi di tinteggiatura, rifacimento degli intonaci e delle pavimentazioni), chiaramente non è obbligatorio prevedere interventi di adeguamento in quei locali che non debbano garantire comunque il requisito di accessibilità invece sempre da soddisfarsi nel caso di alcuni tipi di attività aperte al pubblico quali, come già detto, i bar ed i ristoranti.

Verificato con l’estensore del Regolamento Comunale vigente (nota prot. 6820 del 28/04/2016) che per valutare il contenuto delle linee guida per l’abbattimento delle barriere architettoniche indicate al regolamento edilizio di Cuggiono, è utile riferirsi al comma 2 dell’articolo 1 delle stesse:

“Le linee guida costituiscono elementi di indirizzo per il progettista che intendono richiamare e interpretare dal punto di vista tecnico le norme e i regolamenti vigenti, soprattutto con il fine di migliorare la qualità del costruito e della vita dei cittadini. A tale scopo le linee guida determinano standard qualitativi in alcuni casi più elevati rispetto alle norme vigenti”.

Le linee guida, quindi, pongono l’accento sull’aspetto prestazionale, il cui obiettivo è quello di ottenere una progressiva migliore accessibilità di tutte le attività economiche aperte al pubblico, declinandone le modalità anche in relazione ai caratteri peculiari del contesto (comma 2 dell’articolo 4), mentre il contenuto procedurale normativo viene rinviato, pur senza esplicitarlo, alle leggi vigenti.

Infatti, come richiamato al comma 2 dell’articolo 2 delle stesse linee guida, pur non essendo esplicitamente riportate, le norme regionali e nazionali sono sempre da considerarsi prevalenti e di primo riferimento per il procedimento amministrativo.

Dunque, fermo restando lo spirito delle linee guida rivolto alla promozione di standard qualitativi più elevati rispetto alla legislazione vigente e finalizzato ad introdurre una più ampia consapevolezza verso una progettazione integrata, ben vengano le precisazioni indirizzate a richiamare e meglio chiarire il dettato normativo in vigore e a circoscriverne le modalità di applicazione, superando le problematiche interpretative del caso per caso.

Tutto ciò premesso ed in merito a quanto in oggetto, ed a miglior chiarimento di quanto previsto dal sopracitato articolo 4 si precisa che:

- per le attività di cui sopra, ovvero per “le attività economiche aperte al pubblico, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, attività commerciali, esercizi pubblici, uffici professionali, ambulatori medici”, il requisito di Accessibilità, dovrà essere garantito solo a partire dagli interventi edilizi qualificabili in manutenzione straordinaria.*

ed inoltre

- l'insediamento di attività aperte al pubblico, derivante da mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, sia subordinato alla verifica dell'accessibilità dei locali, l'accessibilità deve essere garantita anche nel caso di interventi minori, quali trasformazioni interne, installazione o trasformazione di vetrine;
- è obbligo attenersi ai concetti base espressi dalla normativa generale e da quella locale, a cui attenersi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

**IL RESPONSABILE AREA
URBANISTICA-EDILIZIA-ECOLOGIA**
Arch. Gloria Bojeri

VISTO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA
Marco MUTTI

IL SINDACO
Flavio POLLONI